Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione n. 2017/0038 del 07/02/2017, adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale, volta ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di "C.C.D.I. per l'individuazione delle situazioni meritevoli di tutela ai fini dell'elevamento dei contingenti entro cui può essere concesso il part-time" del 26/10/2016 e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 35 del 25/01/2017, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

il giorno 16/02/2017

ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA
nella persona del Capo Settore Risorse Umane ad interim, dott. Lorenzo Traina

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

DICCAP

Comune di Padova

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
per l'individuazione delle situazioni meritevoli di tutela ai fini dell'elevamento dei contingenti entro cui può essere concesso il part-time

Richiamati:
- l'art. 4 comma 11 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che stabilisce che in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli Enti in sede di contrattazione integrativa decentrata e tenuto conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare di un ulteriore 10% massimo il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. In tali casi in deroga alle procedure previste dal CCNL, le domande sono presentate senza limiti temporali;
- il C.C.D.I. del 22/12/2011 con il quale sono state individuate le situazioni meritevoli di tutela ai fini dell'elevamento dei contingenti entro cui può essere concesso il part-time;
- l'art. 8 del D.Lgs. 81/2015 che ha modificato le ipotesi di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Le parti concordano che:

1. Vengono individuate le seguenti situazioni meritevoli di particolare tutela, per le quali è possibile elevare di un ulteriore 10% i contingenti previsti all'art. 4 comma 3 e art. 5 commi 1, 2 e 3 del Regolamento per la disciplina del part time in corso di modifica. Tali situazioni riguardano il dipendente:

   I. portatore di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
   II. il cui coniuge, figlio o genitore sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
   III. che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
   IV. genitore di studente del primo ciclo dell'istruzione affetto da DSA, impegnato nell'assistenza alle attività scolastiche a casa;
   V. che assista un familiare (coniuge, parenti ed affini entro il 3° grado): portatore di handicap non inferiore al 70% o in particolari condizioni psicofisiche o affetto da gravi patologie o anziano non autosufficiente;
   VI. con figli conviventi di età non superiore agli anni tredici, in relazione al loro numero o non conviventi se figli di genitori separati.

2. Nei casi di cui ai punti da I a III le domande possono essere presentate senza limiti temporali (in deroga alle scadenze semestrali del 30/06 e 31/12 di ciascun anno).

3. Il presente accordo abroga e sostituisce integralmente il C.C.D.I. del 22/12/2011.